



ASSICURAZIONI GENERALI DI VENEZIA

SOCIETÀ ANONIMA ISTITUITA NELL'ANNO MDCCCXXXI

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale Sociale L. 11,025,000 - Capitale versato L. 3,307,500

Fondi di garanzia L. 283,554,682.57 — Cauzione versata al R. Governo nom. L. 54,078,977.67

N. 162

Bollettino Mensile

Agosto 1906.

Ramo Vita

MESI	PRODUZIONE				DANNI ANNUNCIATI
	PROPOSTE PRESENTATE		POLIZZE EMESSE		
	N.°	Somma Lire	N.°	Somma Lire	Somma Lire
Luglio	1594	13.376.309.32	1396	11.561.854.08	562.765.69
Mesi precedenti . .	10295	82.406.816.07	8498	70.312.633.02	4.363.651.—
Totale	11889	95.783.125.39	9894	81.874.487.10	4.926.416.69

*
**

Ramo Incendi

ATTI DI DANNI

Dobbiamo constatare che alcuni dei nostri signori Agenti Principali, ad onta di tutte le nostre ripetute istruzioni e disposizioni non ci trasmettono colla dovuta regolarità gli Atti concernenti i *danni*, o non li estendono come si conviene.



Raccomandiamo perciò a tutti i signori Agenti Principali di volersi attenere esattamente alle prescrizioni da noi date, e che, per loro comodità qui succintamente ripetiamo.

L' Estratto di polizza (mod. 24) deve essere fatto colla massima precisione, e contenere anche tutte le dichiarazioni posteriori alla emissione della polizza e specialmente quelle relative a vincoli, a limitazioni d'indennizzo, a coassicurazioni, a modificazioni di descrizioni, ed a condizioni speciali a deroga delle generali od in aggiunta a queste.

Quando si tratta di danni a *mobili* l'estratto di polizza deve portare anche l'esatta descrizione dello stabile in cui sono contenuti.

Per la corrispondenza relativa ai *danni* saranno da usarsi *sempre* gli appositi modelli 27.

Le quitanze di risarcimento mod. 32 ci devono venir trasmesse appena perfezionate colla firma del danneggiato e dei due testimoni presenti alla stessa.

Le quitanze ci devono venir accompagnate con apposito rapporto mod. 27 e non incluse in altri atti o documenti od elenchi, onde non sfuggano alla pronta revisione, e non si perda così il termine utile per la loro registrazione.

Per evitare difficoltà nella registrazione delle quitanze di risarcimento danni (mod. 32), ordinata dalla legge sulle tasse di assicurazione (Art. 16 testo unico), i signori Agenti devono curare che in esse non figurino mai *autenticazioni o vidimazione di firme*, nè *dichiarazione di terzi* come p. e. assenti di creditori dell'assicurato, perchè tali autenticazioni o dichiarazioni per essere valide e regolari dovrebbero venir fatte su *carta bollata*.

Le vidimazioni od autenticazioni dei sindaci comunali poi non valgono ad altro che ad ostacolare a noi la registrazione delle quitanze stesse, ed a provocare delle multe, poichè i sindaci non sono autorizzati dalla legge che a vidimare certi determinati atti, fra i quali non sono comprese le quitanze di risarcimento.

Del resto non c'è punto bisogno che la *firma* degli assicurati sia autenticata, ma basta che essa venga apposta sulla quitanza alla presenza di due testimoni pure firmati e così è pure sufficiente avere, quando ne è il caso, la semplice firma del creditore dell'assicurato, perchè si possa all'evenienza provare il suo implicito assenso al pagamento del danno a mani di questo.

Quando si tratta di assicurati analfabeti è necessario attenersi alle istruzioni impartite nel nostro *Bollettino* N. 2 dell'Aprile 1893 e perciò i signori Agenti dovranno far firmare la quitanza da un mandatario dell'analfabeta, munito all'uopo di regolare procura notarile.

Quando l'importo del risarcimento non supera le L. *cinquanta*, non francherebbe la spesa della procura, e desiderando, per quanto cautamente

possibile, di render facile e spedito il pagamento dei danni, si potrà accontentarsi del crocesegno, apposto però in questo caso alla presenza di testimoni firmati e, dell' Agente stesso il quale in *separata* accompagnatoria ci dichiarerà d' aver pagato, sotto sua responsabilità, a chi di ragione.

Ricordiamo poi ai signori Agenti che le quitanze di danno vanno estese bensì in doppio esemplare, ma uno deve restare a corredo dell' Archivio Agenziale e l' altro venir a noi spedito nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo a quello in cui vennero firmate e *datate*, e ciò onde non incorrere in multe per ritardata registrazione.

Quando sia il caso di trattenere dal liquidato risarcimento l' importo della metà spese del terzo perito, la relativa dichiarazione di trattenuta in calce alla quitanza mod. 32, deve *sempre essere firmata* dai signori Agenti e ciò perchè abbia da servire a giustificazione delle relative registrazioni nei conti.

Colle quitanze di quei danni, che i signori Agenti hanno facoltà di definire senza nostra speciale autorizzazione, ci devono venir spediti anche i relativi atti di perizia e di liquidazione accompagnati sempre dal mod. 27 il quale, lo ripetiamo, sarà da usarsi per tutta la corrispondenza riguardante i danni.

L' Elenco Annunci coi mod. 21, 22, 24 e 25 dovrà esserci trasmesso appena sia stato denunciato il *danno*, per quanto anche esso sia di minima importanza.

Nel caso che i mod. 21 e 22 od il Certificato dell' Autorità non fossero pronti al momento della compilazione del mod. 26, si spedirà questo, facendo seguire gli altri atti al più presto possibile.

Ripetiamo poi l' invito di rimetterci in tempo utile per la registrazione le quitanze mod. 32, e di curare che esse non portino nè abrasioni, nè cancellature, nè rifazioni di data, nè assensi o « nulla osta » di terzi, cose tutte che ostacolano la registrazione e danno materia a multe.



**Società Anonima Italiana di Assicurazione
contro gli Infortuni di Milano**

MESI	DANNI ANNUNCIATI			
	MORTE	INVALIDITÀ	INABILITÀ	TOTALE
	1	2	3	1 - 2 - 3
Luglio	6	91	1930	2027
Mesi precedenti . . .	30	317	8676	9023
Totale	36	408	10606	11050

*
* *

Personale

A **Fermo** venne nominato Agente Principale il signor *Tordini Felice fu Gaetano*.

LA DIREZIONE VENETA

